



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO - ALTO ADIGE
Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento
Drappello Commissariato

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA VETERINARIA E PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEI CANI DEL CORPO IN FORZA PRESSO I REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LE ANNUALITA’ 2018, 2019 E 2020

1. Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l’individuazione di medici veterinari civili per l’affidamento dell’incarico di assistenza veterinaria e prestazioni sanitarie a favore dei cani della Guardia di Finanza in forza presso i Reparti dipendenti dal Comando Regionale Trentino-Alto Adige.

I cani di cui sopra, sistemati in box conformi alle normative vigenti, sono impiegati presso i sotto elencati Reparti:

- a. Gruppo Trento;
- b. Gruppo Bolzano;
- c. Stazione S.A.G.F. Tione;
- d. Stazione S.A.G.F. Brunico;
- e. Stazione S.A.G.F. Merano;
- f. Stazione S.A.G.F. Prato Drava;
- g. Stazione S.A.G.F. Silandro;
- h. Stazione S.A.G.F. Vipiteno.

Salvo circostanze eccezionali, dovrà essere individuato un professionista per ogni sede di ubicazione dei cani, alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

2. Norme regolatrici

Il professionista con la sottoscrizione della convenzione/obbligazione dovrà assicurare quanto previsto dagli artt. 44, 45, 46, e 47 del “Testo Unico del Servizio Cinofilo”, pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Veterinaria e Cinofili (si allega al presente Capitolato uno stralcio limitatamente ai predetti articoli).

Il servizio in argomento sarà regolato dalle disposizioni di seguito riportate:

- a. contenute nelle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici e di servizi, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- b. del D.Lgs. 19.03.2001 n. 69, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 64;
- c. del C.C e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d. del Capitolato Generale d’oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento della Guardia di Finanza, emanato con D.M. del 15.06.1990 n. 277;

- e. del Regolamento di Amministrazione del Copro della Guardia di Finanza, Decreto Ministeriale n. 292 del 14/12/2005;
- f. dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
- g. stabilite dall'obbligazione commerciale stipulata in esito alla procedura.

3. Requisiti generali e professionali richiesti

Fatto salvo quanto disposto dal Capitolato Generale d'oneri, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei sotto riportati titoli e requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. essere in possesso di idoneo titolo di studio;
- d. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83, 86 e 136 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e. essere libero professionista o dipendente pubblico o privato o docente universitario, munito delle autorizzazioni da parte del datore di lavoro;
- f. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- g. non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- h. non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito passata in giudicato;
- i. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- j. non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- k. non essere in conflitto di interessi con l'Amministrazione delle Guardia di Finanza o di non aver demeritato in precedenti incarichi;
- l. aver valutato ogni elemento per l'individuazione del lavoro da svolgersi.

4. Luogo di svolgimento ed organizzazione del servizio

Il professionista aggiudicatario espletterà le prestazioni, in via ordinaria, nel proprio ambulatorio veterinario, nei giorni e negli orari di apertura, ed in via straordinaria per urgenze, compresa la notte ed i giorni festivi, presso i box dei Reparti che ospitano i cani.

Il professionista dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 ore, in caso di assenza, dovrà comunicare il nominativo del sostituto ed assolvere in proprio al pagamento del compenso sollevando da ogni impegno amministrativo fiscale-contabile l'Amministrazione.

5. Durata

Il servizio di che trattasi avrà durata triennale dal 01.01.2018 al 31.12.2020, rinnovabile per un massimo di n. 3 mesi.

6. Oneri

L'impegno di spesa massimo sostenuto annualmente da questa Amministrazione è fissato in € 4.725,00 oneri compresi, per la totalità delle convenzioni/obbligazioni.

Il valore dell'appalto è da considerarsi del tutto presunto potendo variare, in difetto o in eccesso, in funzione delle esigenze che nel corso dell'anno si presenteranno.

La convenzione, che verrà stipulata con il professionista aggiudicatario, è da considerare "contratto aperto", talché il predetto si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto dell'obbligazione senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

Il professionista aggiudicatario del servizio non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del medesimo, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

7. Inadempimenti e penalità

Ogni qualvolta venissero constatati inadempimenti nell'espletamento potranno essere applicate ed addebitate, in relazione alla gravità dell'inadempienza, penalità:

- a. € 200,00: per mancata erogazione del servizio;
- b. € 100,00: erogazione parziale del servizio;
- c. € 200,00: erogazione della prestazione non conforme ai dettati previsti dall'art. 2;
- d. € 100,00: non osservanza, tranne che per giusta causa, dell'orario di servizio previsto.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e dalla valutazione di eventuali contro-deduzioni del professionista; queste ultime dovranno pervenire all'Amministrazione entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.

L'unica formalità preliminare per l'eventuale applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.

L'applicazione delle penali, non pregiudica, per l'Amministrazione, l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Se l'Affidatario nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno tre diffide, la convenzione potrà essere rescissa, con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il professionista possa avanzare pretese di sorta. Automaticamente la convenzione sarà aggiudicata/affidata al secondo in graduatoria.

8. Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente ed in qualsiasi momento, mediante comunicazione a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R., la convenzione in argomento con l'Affidatario il quale nulla avrà a pretendere economicamente nei confronti dell'Ente, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite, in caso di:

- a. assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici del Corpo ovvero di altre FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- b. operatività di accordo quadro o convenzione CONSIP per la fornitura di specifico servizio che preveda un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione;
- c. determinazioni di soppressione/sospensione/interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale;
- d. determinazioni di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale;
- e. venissero meno le risorse finanziarie a disposizione di questo Ente.

Dalla data di ricezione di detta comunicazione non competerà al professionista compenso alcuno, a qualsiasi titolo.

9. Recesso del Professionista

Al professionista è consentita l'unilaterale disdetta della convenzione, che dovrà essere comunicata all'Amministrazione a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A.R. con almeno 60 (trenta) giorni di preavviso.

10. Ritardo del pagamento per carenza fondi

Il professionista s'impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo stesso dipenda da temporanea insufficienza sui pertinenti capitoli di bilancio.

11. Divieto di cessione

Il Professionista s'impegna a prestare la sua attività direttamente, tranne, unicamente, quando viene espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

L'inosservanza della clausola di cui sopra, costituirà causa ulteriore di risoluzione contrattuale con diritto al risarcimento danni a favore dell'Amministrazione.

12. Clausola di salvaguardia

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione committente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio del azione penale a carico del professionista per delitti contro la Pubblica Amministrazione relativi ad alcuna delle fasi contrattuali, di sospendere cautelativamente l'obbligazione commerciale, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva del servizio da essa disciplinato.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione dell'obbligazione commerciale ed all'esecuzione in danno dell'incaricato.

Se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, la controparte e tenuta a corrispondere all'Amministrazione committente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

13. D.U.V.R.I.

Al datore di lavoro committente non è richiesta l'elaborazione del D.U.V.R.I. dato che le prestazioni verranno effettuate presso lo studio del Medico veterinario aggiudicatario.

Trento, 10/08/2017

Firmato l'originale
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten.Col. Carmine D'Intino)